



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERRARA**

OGGETTO:
licenziamento per
giusta causa –
contratto a termine

SEZIONE LAVORO

in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del **29/10/2019**, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nella causa n. **449/2017 R.G.** promossa

• rappresentata e difesa dall'Avv. _____
e dall'Avv. _____ per procura come in atti ed
elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in _____

RICORRENTE

CONTRO

• corrente in _____
rappresentata e difesa dall'Avv. _____ per procura come in atti, elettivamente
domiciliata presso il suo studio in via _____

RESISTENTE

OGGETTO: licenziamento per giusta causa – contratto a termine

CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.

MOTIVAZIONE

1. Con ricorso depositato il 22/08/2017 _____ ha convenuto in giudizio
la datrice di lavoro _____ presso la quale era stata assunta
in data 7 ottobre 2016 con contratto a tempo determinato *part time*, scadente il 30
settembre 2017, per svolgere le mansioni di educatrice presso la scuola d'infanzia
privata e laica gestita dalla società che forniva servizi di asilo nido.

Ha esposto di essere stata licenziata in tronco per giusta causa, con fax datato
13 febbraio 2017, in relazione ai fatti oggetto di contestazione disciplinare del
precedente 17 gennaio 2017 e di una dichiarazione da lei asseritamente



pronunciata nel corso dell'audizione difensiva svoltasi tra le parti nel corso della quale era stata assistita da un sindacalista.

Ha soggiunto la ricorrente che secondo l'addebito, ella avrebbe posto in essere condotte di maltrattamenti ai danni una piccola ospite dell'asilo, la minore [redacted] tra settembre 2016 e gennaio 2017; nella comunicazione veniva fatto riferimento anche al disagio di un altro bambino, [redacted] nonché al fatto che picchiava tutti i bambini. Unitamente alla comunicazione della contestazione disciplinare l'azienda disponeva altresì la sospensione cautelare dal servizio della ricorrente.

Nelle more del procedimento disciplinare, prima della sua audizione, in data 31 gennaio 2017, l'azienda le inoltrava una seconda contestazione disciplinare con la quale le venivano addebitate condotte di maltrattamenti ai danni di un'altra bambina, [redacted] contestualmente disponeva nuova sospensione cautelare dal servizio. A detta contestazione non conseguiva alcun atto di licenziamento.

Contestando recisamente tutti i gravi comportamenti che le erano stati addebitati con le due lettere sopra citate, prendendo posizione in merito a ciascuno di essi (per i quali deve intendersi qui richiamato il ricorso), la ricorrente ha sostenuto in diritto in primo luogo la insussistenza della giusta causa di licenziamento. Ha altresì eccepito la tardività e genericità delle contestazioni.

Ha quindi concluso chiedendo dichiararsi la illegittimità del recesso *ante tempus* con conseguente condanna della società al pagamento in suo favore di tutte le retribuzioni non corrisposte a partire dalla prima sospensione dal servizio sino alla scadenza naturale del contratto (30.9.2017) quantificate in complessivi € 5.435,24, oltre alle spese sostenute per la quantificazione delle sue spettanze ed oltre ad accessori di legge.

2. Costituitasi in giudizio la società ha resistito alla proposta azione.

Ha dedotto che a seguito di lamentele per comportamenti inappropriati della [redacted] rivolte alla scuola dai genitori della minore [redacted] nel mese di dicembre 2016, la titolare [redacted] si era subito attivata promuovendo un confronto tra costoro e l'educatrice ed allertando la psicologa che effettuava un'osservazione generale sui bambini dalla quale non emergeva nulla di anomalo.

Successivamente i genitori, con una mail del 16.1.2018, segnalavano per iscritto le condotte di maltrattamento della dipendente; il giorno dopo veniva quindi effettuata la comunicazione della prima contestazione disciplinare.



Nelle more del procedimento, in data 22.1.2017, perveniva all'asilo nido un'ulteriore segnalazione via mail, questa volta della madre della minore contenente anch'essa doglianze circa il comportamento non corretto della Seguiva quindi un'ulteriore contestazione disciplinare con comunicazione in data 24.1.2017.

In data 6.2.2017 la lavoratrice, assistita da un sindacalista, veniva sentita a sua difesa in relazione ad entrambi gli addebiti disciplinari che venivano trattati distintamente.

La società in data 13.2.2017, non ritenendo soddisfacenti le giustificazioni della dipendente, intimava il licenziamento per giusta causa in relazione al primo addebito, decidendo di soprassedere in relazione al secondo, essendosi già perfezionata la cessazione del rapporto di lavoro tra le parti.

Ritenendo in punto di fatto comprovate le violazioni disciplinari della odierna ricorrente, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie.

In via riconvenzionale la resistente ha dedotto che la vicenda in questione aveva provocato un grave pregiudizio patrimoniale all'attività posto che a seguito dei fatti predetti erano state ritirate le iscrizioni di 6 bambini cui era conseguita la cessazione del servizio di asilo nido; ha quindi chiesto la condanna della al risarcimento del danno.

3. Alla prima udienza di comparizione delle parti la ricorrente ha eccepito in relazione alla domanda riconvenzionale l'omessa proposizione della istanza di spostamento della prima udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c.; quindi, con ordinanza del 20.3.2018, è stata dichiarata la inammissibilità della domanda risarcitoria della parte resistente.

Successivamente si è proceduto all'istruttoria della causa consistita nell'esame dei testi indotti dalle parti e nell'acquisizione di alcuni atti del connesso procedimento penale promosso nei confronti dell'odierna ricorrente nonché della sentenza n. 447/2019 del 19.3.2019 – 1.6.2019 che lo ha definito.

La causa è stata quindi discussa ed è stata decisa mediante lettura del dispositivo sulla base delle seguenti considerazioni.

4. Va anzitutto rilevato che l'atto di recesso poggia esclusivamente sulla prima delle due contestazioni di maltrattamenti, mentre il secondo procedimento disciplinare non è stato portato a compimento, interrompendosi dopo l'audizione della lavoratrice, essendo appunto nel frattempo intervenuto il licenziamento.



Pertanto l'analisi della sussistenza o meno della giusta causa deve essere condotta esclusivamente in relazione ai fatti di cui alla lettera del 17 gennaio 2017.

Il testo dell'addebito è il seguente:

«In data 16.01.2017 il Sig. _____ padre dell'alunna _____ ha segnalato con dichiarazione scritta - anche in nome della madre della bambina - alcune rimostranze per comportamenti da lei tenuti nei confronti della figlia minore; in particolare il sig. _____ ha lamentato che: (A) nel settembre del 2016 “quando _____ ha iniziato l'anno scolastico presso _____ ha lamentato il fatto che l'educatrice Barbara l'aveva sculacciata nel sedere e nelle gambe”; (B) “ _____ ha dichiarato a sua nonna più volte che _____ era brutta e cattiva perché le ha dato le totò in testa”; (C) _____ ha manifestato “atteggiamenti violenti nei confronti dei suoi peluche a casa”, dicendo “piangi e dopo gli dava dei colpi”; (D) che da colloquio con i genitori di _____ della scuola _____ costoro hanno dichiarato che “ogni volta che _____ viene lasciato con _____ e loro lo vanno a prendere è più agitato”; (E) che una sera _____ persone di _____ situazione delicata credendo che _____ non ascoltasse _____ siamo rimasti allibiti sentendola esordire dicendo La tata _____ è brutta e cattiva perché picchia tutti i bambini”; (F) che lunedì scorso (09.01.2017) “ _____ ha chiesto ad _____ (ndr la madre) di andare a dare le totò alla tata _____ perché è brutta e cattiva, _____ agghiacciata da questa sua ennesima dichiarazione o richiesta di aiuto, ha risposto che lo avrebbe fatto ed _____ l'ha abbracciata e le ha detto grazie”».

Va evidenziato che in realtà i primi dubbi sull'operato della _____ e le prime segnalazioni orali erano pervenute alla titolare della struttura, _____ sin dal mese di dicembre 2016. Prima delle festività, i genitori della minore _____

avevano infatti un incontro con la _____ al quale era seguito un colloquio dapprima con l'altra educatrice _____ e poi con _____ personalmente, la quale negava di avere tenuto condotte inappropriate. Veniva quindi coinvolta, su accordo con l'educatrice ed i genitori, la coordinatrice e psicologa dott.ssa _____ la quale, dopo avere effettuato una attività di osservazione del gruppo, non riscontrava nulla di anomalo (v. verbale della riunione con i genitori del micronido in data 30.1.2017 nonché le s.i.t. rese da _____ in data 30.3.2017).

Al rientro a scuola, i genitori della _____ decidevano però di inviare la mail scritta di segnalazione del 16 gennaio. Il 17 gennaio veniva quindi comunicato alla lavoratrice l'addebito disciplinare sopra richiamato con contestuale sospensione dal servizio.



Nei nelle settimane successive alla sospensione della i genitori dei minori presentavano denuncia querela alla Questura di Ferrara.

5. Orbene, analizzando l'addebito, emerge che esso non si fonda su di un'attività istruttoria circa l'operato della lavoratrice, bensì esclusivamente su fatti riferiti dalla bambina di poco più di due anni (è nata il 24.6.2014) ai propri familiari i quali a loro volta li hanno riferiti alla scuola (con mail del 16 gennaio 2017, doc. 12 resist.) unitamente alla descrizione di alcuni comportamenti della minore ritenuti da loro sintomatici di condotte inappropriate tenute all'interno della scuola dalla

Tali fatti sono tuttavia rimasti privi di qualsiasi riscontro oggettivo.

In primo luogo, la ricorrente ha sempre negato in ogni sede di avere posto in essere le condotte illecite che le sono state contestate.

In secondo luogo, la non era alla sua prima esperienza lavorativa nel settore, avendo già in precedenza lavorato come educatrice in scuole di infanzia private, tra l'altro anche con la stessa che poi l'ha assunta presso senza dare mai adito ad alcun dubbio o sospetto in ordine al suo comportamento professionale. La stessa ha negato espressamente innanzi alle autorità inquirenti che la avesse posto in essere condotte di maltrattamento presso altra struttura di cui era stata socia

– v. verbale di s.i.t. del 30.3.2017). Addirittura, si apprende dal verbale della riunione con i genitori del 30 gennaio 2017 che alcuni di essi si erano decisi ad iscrivere i loro figli al micronido proprio per seguire

con la quale i bambini si erano trovati bene in una precedente struttura.

Va poi rilevato l'ambiguo atteggiamento assunto dalla stessa titolare

la quale ha proceduto a contestare l'addebito per maltrattamenti in data 17 gennaio, senza preoccuparsi di ricercare prove e riscontri, pur non avendo mai nutrito in prima persona alcun sospetto nei suoi confronti. Lei stessa ha infatti dichiarato in sede di sommarie informazioni testimoniali di non avere mai notato nulla di sospetto, di non avere accertato nulla e di essersi "rimessa alle segnalazioni fatte dai genitori".

Anche la collega educatrice sentita a s.i.t. il 14.4.2017, ha dichiarato di non avere mai notato nulla di sospetto e non ha nemmeno confermato di avere sentito dire dalla minore alla presenza della e dei genitori, che le aveva dato le "totò"; ha ricordato solamente



che su espressa domanda se voleva bene alla tata la bambina aveva risposto negativamente. Anche la ha dichiarato che non le risultavano segnalazioni nei confronti della relative ad altri contesti lavorativi.

Analogamente, l'educatrice gestore dell'asilo nido le pur dichiarando di avere sentito la "proferire minacce ai bambini" con modi molto bruschi, facendo "valere la sua autorità e il suo atteggiamento rigido verso i fanciulli", ha negato di avere mai visto la picchiare i bambini e ha affermato di non avere mai ricevuto segnalazioni da alcuno in tal senso.

La psicologa psicologa dell'età evolutiva, sentita quale testimone, ha confermato di avere concordato con la una attività di osservazione circa le "dinamiche di come si muovevano i bambini in presenza di questa educatrice" e di non avere riscontrato nulla di anomalo e di avere riferito la circostanza ai genitori.

Anche la frase valorizzata nella lettera di licenziamento "*per una educatrice la sculacciata può essere considerata un gesto simbolico*", la quale sarebbe stata pronunciata dalla lavoratrice nel corso dell'audizione difensiva, non risulta comprovante alcunché circa un errato atteggiamento della educatrice nei confronti dei minori a lei affidati, posto che essa è stata pronunciata non dalla bensì dal sindacalista che la assisteva, come lui stesso ha riferito.

6. Alla luce di quanto sin qui evidenziato, si perviene alla constatazione che le accuse di maltrattamenti poggiano in realtà esclusivamente sulle dichiarazioni di alcuni genitori, tra cui, tra le prime, quelle della minore che hanno dato luogo al licenziamento.

La madre della minore, ha in buona sostanza confermato in questa sede i fatti oggetto della segnalazione.

Analogamente madre della minore la cui vicenda non riguarda però gli addebiti per i quali si è pervenuti al licenziamento, ha confermato i sospetti che aveva nutrito nei confronti della affermando tra l'altro che, una volta saputo della sospensione della dipendente, sarebbe andata di corsa il giorno dopo in Questura a presentare denuncia se non fosse stato che la persona che la doveva ricevere non era disponibile prima del 24 gennaio.

padre del minore menzionato nella lettera di addebito, non ha invece riferito alcunché di significativo, dichiarando



invece che in quel periodo il figlio, affetto da diabete mellito tipo 1, aveva avuto gravi problemi di salute; è vero che il bambino si era dimostrato irascibile e violento, ma ciò non era stato in alcun modo posto in connessione con la educatrice

o con la frequentazione dell'asilo nido.

In ogni caso, analizzando le dichiarazioni rese dai genitori dei minori

sia in sede di denuncia querela sia in sede di esame testimoniale, emerge un dato che non è certo irrilevante nella vicenda in esame: i genitori tra il dicembre 2016 ed il gennaio 2017 si erano certamente parlati, comunicandosi i loro sospetti, anche alla presenza dei figli, addirittura, almeno nel caso della anche di fronte alle educatrici

Non può dunque escludersi che si sia in tal modo innescato un fenomeno suggestivo ed auto-suggestivo tale per cui eventuali atteggiamenti di rigidità e severità della o di antipatia di alcuni bambini verso l'educatrice si siano venuti a trasformare in veri e propri maltrattamenti, sino al punto che, a seguito della sospensione dal servizio della dipendente, sono scattate a catena le allarmate denunce in Questura.

Si riporta sul punto il seguente passaggio dell'esame della madre della

“GIUDICE – Si è confrontata anche con altre mamme? TESTE – – Inizialmente no, perché non eravamo certi di nulla. Invece andando avanti insomma “Come va il bambino?”, “Il mio sta tornando indietro.”, “Il mio fa gli incubi.”, “Anche il mio.”, tante piccole cose, e diventano aggressivi. Erano tante cose comuni che ci siamo tutti preoccupati. GIUDICE – E menzionava solo la signora TESTE – – Sì, assolutamente sì. GIUDICE – E come la chiamava? Non penso Come la chiamava? TESTE – – Tata ”.

Anche nel verbale di s.i.t. rese nel procedimento penale da la madre del minore affiora evidente questo tipo di dinamica: “[...] Ho poi ricevuto una telefonata da padre della bimba il quale mi chiedeva informazioni circa l'andamento scolastico di nostro figlio, soprattutto riguardo all'educatrice

Ho raccontato le mie perplessità ed ho appreso che loro avevano già intrapreso un'attività di accertamento con la titolare e la stessa educatrice che aveva dato risposte positive in quel senso. Vi è stata una riunione privata fra genitori che avevano i bambini in quell'asilo, ove è emerso che altri bimbi avevano comportamenti simili a quelli di . A questo punto ho insistito con affinché mi dicesse se anche lui, come altri bambini, riceveva percosse. Si tenga presente che già precedentemente alla riunione e durante la riunione stessa, era venuto fuori che l'educatrice usava violenza fisica sui bambini. Per cui ho insistito molto pesantemente con mio figlio il quale mi ha detto



che effettivamente quando la tata lo metteva a letto ed era sola, gli dava le botte sul fianco, alle gambe finanche a colpirlo con dei calci".

Tale atteggiamento, seppure più che prevedibile e comprensibile sul piano umano per un genitore preoccupato per il benessere del proprio figlio, non è certamente stato il più utile a fare chiarezza in ordine alle condotte illecite di cui era sospettata la odierna ricorrente.

Come ha riferito la psicologa evolutiva in tali contesti il bambino tende infatti a raccontare le cose nel modo in cui può incontrare più facilmente le aspettative dell'adulto.

Si riporta sul punto il seguente significativo passaggio della deposizione testimoniale:

“GIUDICE – Le faccio questa domanda – non so se è in grado di rispondere, visto che ha certe competenze appunto – può essere che vi sia in questo gruppo di genitori qualcuno che abbia avuto la tendenza a drammatizzare o esagerare dinamiche che magari possono essere anche nella normalità di una struttura come questa, insomma, di un asilo? Qualche piccolo stress del figlio interpretato come un... non so se ha capito la domanda. TESTE – Sì, l’ho capita. È un po’ complessa la risposta. Io ho fatto presente quello che dicevo prima che appunto i bambini, come anche gli adulti, hanno delle preferenze, che sono delle cose empatiche, che vanno a pelle. Ho fatto presente anche che enfatizzare ulteriormente la cosa con il bambino con domande frequenti, direttive, sarebbe stato più di stress che di aiuto. Che sarebbe stato meglio far fluire la cosa perché un bambino poi decanta e nel momento in cui sente il bisogno di dire una cosa poi è lui... GIUDICE – È lui che la dice. TESTE – Sì, anche in maniera differenzia, anche a distanza di mesi. Ho riportato anche esempi personali anche di mio figlio. Talvolta stressare un bambino con tante domande si tende ad avere una sorta di desiderabilità sociale dove il bambino ti dice quello che... GIUDICE – Quello che tu vuoi sentirti dire. TESTE – Purché tu non lo... Sì, io ho fatto questa... Poi ho detto che in una scuola, in una struttura educativa può capitare di urlare, può capitare di alzare i toni, di rimproverare, e che ogni bambino la vive in maniera diversa perché dipende anche molto da come è aiutato a casa. Se un bambino non è mai sgridato, ci sono toni bassi, si parla tutto delicatamente, al primo urlo può veramente spaventarsi molto, è vero, può restare scioccato da questa cosa, perché non è abituato. Invece un bambino che viene rimproverato spesso la cosa magari gli scivola addosso perché è una routine. Magari fa anche peggio a casa, ricevere rimproveri peggiori a casa ma visti là non hanno questa pregnanza. Adesso io non so a livello educativo a casa di questa bambina come fossero abituati, perché non ci ho mai parlato direttamente”.

Tale dinamica nel gruppo dei genitori è stata posta in evidenza anche nella sentenza penale n. 447-2019 di assoluzione della emessa da questo Tribunale in data 19 marzo 2019: “Il quadro che emerge da tutte le testimonianze sopra descritte si caratterizza per il modo graduale e di crescente allarme con cui i genitori avevano colto alcuni segnali



di disagio dei propri figli collegandoli con la frequenza degli stessi presso l'Asilo Nido; si è già evidenziato come tali percezioni avessero la forma di sospetti che solo con l'iniziativa assunta a Gennaio 2017 dai coniugi [redacted] di interpellare gli altri genitori e creare il gruppo di WhatsApp si sono poi tradotti in esplicite segnalazioni e nella decisione successiva di presentare esposti e ritirare il figlio dalla struttura. E' all'interno di questa dinamica progressiva, in cui si sono innestate inevitabilmente anche componenti di suggestione, che si deve affermare l'oggettiva insufficienza di riscontri desumibili da tali testimonianze e l'ineludibile necessità di sottoporre a verifica probatoria anzitutto le dichiarazioni dei minori riferite dai loro genitori, attesa la centralità assunta nella genesi della segnalazione dei fatti e tenuto conto della specificità di tali contenuti dichiarativi (provenienti da bimbi di uno/due anni) e delle circostanze in cui sono stati raccolti".

E' stata altresì condivisibilmente posta in risalto nella sentenza penale l'importanza della "Carta di Noto" contenente le linee guida per l'indagine e l'esame psicologico del minore vittima di abuso, per la migliore e più corretta modalità di raccolta delle sue dichiarazioni sotto il profilo genuinità, garantendogli al contempo la necessaria protezione psicologica; dette linee guida hanno ispirato alcune modifiche al codice di procedura penale e prevedono che l'assunzione delle informazioni deve essere effettuata con procedure di ascolto/indagine non invasive, in modalità protetta, con l'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile, stante la maggior suggestionabilità cui è esposto il bambino, più propenso a confermare una domanda a contenuto implicito.

In ogni caso, non può non rilevarsi che l'intera vicenda è certamente stata mal gestita dalla parte datoriale la quale, informando subito la [redacted] nel mese di dicembre 2016, delle lamentele e dei sospetti nutriti dai coniugi [redacted] ha di fatto in tal modo ostacolato la possibilità di svolgere una successiva efficace attività investigativa volta ad acquisire riscontri circa le gravi condotte di cui ella era sospettata.

La stessa attività di osservazione svolta dalla psicologa infantile [redacted] non poteva condurre ad alcun risultato significativo, dal momento che essa è stata espletata quando la [redacted] era già stata avvertita dei sospetti e delle preoccupazioni dei genitori.

7. Deve dunque essere affermata la illegittimità del licenziamento di

[redacted] dal momento che esso, lungi dal fondarsi su elementi sostenuti da riscontri obiettivi, si è basato esclusivamente ed acriticamente sulle affermazioni riportate dai genitori della minore

In caso di non giustificato recesso "ante tempus" del datore di lavoro dal rapporto di lavoro a tempo determinato, il risarcimento del danno dovuto al



lavoratore va commisurato all'entità dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla prevista scadenza del contratto (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 12092 del 01/07/2004 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 11692 del 01/06/2005). A tali somme devono aggiungersi anche quelle non corrisposte per il periodo intercorrente dalla sospensione dal servizio alla data del recesso.

Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 5949 del 12/03/2018).

Nel caso di specie la parte resistente si è invece limitata ad una generica contestazione non supportata da alcun significativo elemento.

Pertanto, per la quantificazione del danno risarcibile si deve fare riferimento al contratto di assunzione, alle buste paga, al CCNL ANINSEI, nonché ai conteggi del rag. _____ documenti tutti prodotti da _____

La parte resistente deve pertanto essere condannata alla corresponsione alla lavoratrice della complessiva somma di € 5.435,24 di cui € 4.992,99 per retribuzioni da febbraio 2017 a settembre 2017 ed € 442,25 a titolo di T.F.R., oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali ex art. 429 c.p.c.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività istruttoria espletata.

Analogamente, sono da porsi a carico della parte soccombente le spese di stenotipia, audio-registrazione e successiva trascrizione.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e respinta,

1) accerta e **dichiara** la illegittimità del licenziamento *ante tempus* intimato per giusta causa da _____ in data 13.2.2017; per l'effetto **condanna** _____ a risarcire il danno alla ricorrente, quantificato in complessivi € 5.435,24 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal recesso al saldo effettivo;

2) **condanna** _____ alla rifusione delle spese di lite della parte ricorrente che liquida in complessivi € 5.131,00 oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie, ad € 380,64 per spese di perizia ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.



Pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di stenotipia e successiva trascrizione, liquidate come da provvedimento del 11.1.2019.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

Così deciso in Ferrara il 29/10/2019

IL GIUDICE
Alessandra De Curtis

